

# **Ordinanza concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1)**

## **Modifica del 26 giugno 2002**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 aprile 2001<sup>1</sup> concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione è modificata come segue:

*Art. 14 cpv. 5*

<sup>5</sup> Per il calcolo delle aspettative di prestazioni figuranti nel certificato d'assicurazione è determinante il grado di occupazione proiettato. Per gli anni d'assicurazione pagati, quest'ultimo è calcolato sulla base del grado di occupazione medio, per quelli futuri sulla base del grado di occupazione attuale. Per gli anni d'assicurazione futuri si tiene conto degli anni d'assicurazione mancanti rispetto alla durata assicurativa completa di 40 anni, ma al massimo degli anni d'assicurazione ancora possibili fino al compimento di 65 anni.

*Art. 71*                    **Guadagno assicurato precedente**

<sup>1</sup> Le persone assicurate che mantengono il loro guadagno assicurato ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 della legge sulla CPC sono assicurate con l'intero guadagno assicurato nella stessa estensione nel piano di base.

<sup>2</sup> Le persone assicurate che hanno mantenuto il loro guadagno assicurato anteriore più elevato conformemente all'articolo 25 capoversi 2 e 3 degli Statuti della CPC del 24 agosto 1994<sup>2</sup> sono considerate nel piano di base di PUBBLICA soltanto in funzione del guadagno assicurato attuale.

<sup>3</sup> La persona assicurata è assunta nel piano complementare nella misura della parte del guadagno assicurato non considerata nel piano di base. Se non è d'accordo, lo comunica a PUBBLICA prima del trasferimento. In tal caso, PUBBLICA le apre un conto speciale di risparmio in proporzione della parte del guadagno assicurato non considerata nel piano di base.

<sup>1</sup> RS 172.222.034.1

<sup>2</sup> RS 172.222.1

<sup>4</sup> Se la persona è assicurata nel piano complementare conformemente al capoverso 3, al pagamento dei contributi si applicano i seguenti principi:

- a. se, prima del trasferimento a PUBBLICA, si era assunta anche i contributi del datore di lavoro conformemente all'articolo 25 capoverso 2 degli Statuti della CPC, la persona assicurata versa, oltre ai propri, anche i contributi del datore di lavoro conformemente all'allegato 1 dell'ordinanza del 25 aprile 2001<sup>3</sup> concernente l'assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2);
- b. se, prima del trasferimento della persona assicurata a PUBBLICA, il datore di lavoro aveva partecipato alle spese conformemente all'articolo 25 capoverso 3 degli Statuti della CPC, i contributi sono ripartiti secondo l'allegato 1 dell'OCPC 2. Spetta al datore di lavoro applicare le deroghe all'obbligo di contribuzione concordate tra la persona assicurata e il datore di lavoro prima del trasferimento a PUBBLICA.

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2002.

26 giugno 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>3</sup> RS 172.222.034.2